CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le misure per le imprese contenute nel D.L. 19 maggio 2020 n.34, c.d. "Decreto Rilancio" -

26 Maggio 2020

INDICE:

Premessa	1
1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	1
2. Contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario	2
3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda	3
4. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione	4
5. Le altre novità	5
6. Nuovo calendario delle scadenze fiscali e tributarie	9

Premessa

Nel quadro delle iniziative destinate a sostenere imprese, professionisti e cittadini danneggiati dalla diffusione del virus Covid-19, è stato emanato il **D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio"**, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, rubricato "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*". Questo decreto segue i precedenti D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, e D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", ancora in fase di conversione, che avevano fornito alcune prime misure di risposta all'emergenza. In relazione a quelle misure facciamo rimando alle nostre Circolari del 19 marzo 2020 (a commento del D.L. "Cura Italia") e dell'11 aprile 2020 (a commento del D.L. "Liquidità").

Con riferimento alle disposizioni dal Decreto Rilancio, tenuto conto della numerosità e dell'ampia portata delle misure introdotte, in attesa della conversione in Legge del presente testo normativo, riportiamo in sintesi alcuni principali aggiornamenti in materia tributaria che interessano le imprese.

Ricordiamo che il decreto legge è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

L'art. 24 del D.L. 34/2020 dispone che **non sono dovuti il versamento del saldo IRAP per l'anno 2019 e il versamento della prima rata dell'acconto IRAP 2020**.

Questa misura riguarda imprese e lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** ed esclude espressamente da tale beneficio gli intermediari finanziari, le società di partecipazione

finanziaria e non finanziaria (ovvero le vecchie holding industriali), le imprese di assicurazione e le Pubbliche Amministrazioni.

La disposizione precisa che **resta fermo l'acconto dovuto per il 2019**; pertanto i contribuenti che non hanno effettuato i versamenti dei precedenti acconti saranno tenuti a procedere al ravvedimento di tali somme.

Definitivamente cancellato il versamento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni

Circa gli acconti del 2020, il versamento della prima rata è escluso nella misura prevista dall'art. 17 comma 3 del D.P.R. 435/2001 ovvero dall'art. 58 del D.L. 124/2019 e dunque in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti che applicano gli ISA.

È altresì stabilito che l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo, pertanto il mancato versamento del primo acconto dell'IRAP 2020 non ricadrà sul versamento del saldo IRAP 2020. Su tale aspetto era già intervenuto il MEF con un chiarimento secondo il quale il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020 sono "***definitivamente cancellati***".

Per quanto concerne gli effetti sul bilancio 2019 delle imprese si evidenzia che, per i **soggetti che hanno approvato il bilancio entro il termine di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, tale agevolazione determinerà la rilevazione di una sopravvenienza attiva pari al saldo IRAP 2019 non dovuto, a fronte di una rilevazione del costo dell'IRAP nel bilancio approvato per il suo intero ammontare.

Per i soggetti che, invece, **approveranno il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio avvalendosi della proroga stabilita dall'art. 106 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" con predisposizione del progetto di bilancio entro il 29 maggio prossimo, occorre considerare che vi è la consapevolezza di non dover effettuare il versamento del saldo 2019.

Dal punto di vista contabile esistono al momento due soluzioni praticabili. La prima, partendo dall'assunto che il saldo IRAP 2019 sia comunque pari a zero, suggerisce di rilevare il costo relativo all'IRAP nel bilancio già al netto del saldo non dovuto. La seconda soluzione, invece, facendo leva su quanto previsto dal principio OIC 29 imporrebbe di rilevare comunque integralmente il saldo IRAP e procedere poi con l'iscrizione dell'eventuale sopravvenienza attiva nel 2020 (similmente a quanto effettuato dai soggetti che hanno già approvato il bilancio).

2. Contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario

L'art. 25 del D.L. 34/2020 ha introdotto un **contributo a fondo perduto** per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

La norma **esclude** dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari i contribuenti la cui attività è cessata alla data di presentazione della richiesta telematica di ottenimento del contributo, gli enti pubblici, i soggetti percettori dell'indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" (il bonus di 600 euro spettante ai soggetti iscritti alla gestione separata Inps e ai lavoratori dello spettacolo), i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996.

Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e percettori di reddito agrario nelle misure minime di 1.000 euro e 2.000 euro per i contribuenti beneficiari

Potranno richiedere il contributo i soggetti titolari di reddito agrario e i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo a condizione che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto **non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro**;
- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2019**, prendendo a riferimento la data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2019, nonché per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in comuni in stato di emergenza alla data di

dichiarazione nazionale dello stato di emergenza, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare l'ammontare del contributo, si applicherà **una percentuale alla differenza risultante tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare dal fatturato di aprile 2019**, con le seguenti modalità:

- **20%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta **non superiori a 400.000 euro**;
- **15%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **10%** per soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che sodisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e potrà essere richiesto mediante la presentazione in via telematica di un'istanza all'Agenzia dell'entrate con modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

L'art. 28 del D.L. 34/2020 riconosce in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, **non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività**.

Riconosciuto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione pari al 60% dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020

Il credito d'imposta spetta, altresì:

- **nella misura del 30%** per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti di azienda che comprendano almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, **nella misura del 60% o del 30%** a seconda della tipologia di contratto sottoscritto;
- **nella misura del 60%** agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tale credito d'imposta è riconosciuto con riferimento ai canoni di locazione **versati** per ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**, mentre per le strutture turistico-ricettive è riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

I soggetti beneficiari potranno usufruire del credito d'imposta solo a condizione che, per ogni mese di riferimento, abbiano subìto un **calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione nel modello F24 successivamente al regolare pagamento dei canoni, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP e **non è, altresì, cumulabile con il credito d'imposta relativo al pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020 introdotto dall'art. 65 del D.L. 18/2020 "Cura Italia", per gli immobili di cat. C/1**.

Si segnala, inoltre, ai sensi dell'art. 122 del D.L. 34/2020, i soggetti beneficiari potranno **optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti** (ad es. il locatore), inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione

Riconosciuti due crediti d'imposta pari al 60% delle spese relative all'adeguamento degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Gli artt. 120 e 125 del D.L. 34/2020 hanno introdotto due ulteriori misure agevolative rivolte a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, enti del terzo settore, volte sostenere l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro e dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Nello specifico, l'art. 120 ha introdotto un **credito d'imposta in misura pari al 60%, fino ad un importo massimo di 80.000,00 Euro, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro** nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di mense e spogliatoi, per la realizzazione di ingressi, spazi medici e spazi comuni, per l'acquisto di arredi relativi alla sicurezza, nonché per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

L'agevolazione spetta ai soggetti che svolgono la propria attività in **locali aperti al pubblico** (bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, teatri), indicati nell'allegato 1 del citato art. 120).

Tale credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni per le spese indicate nel decreto** (ad es. il credito per sanificazione successivamente esposto)**, entro il limite dei costi sostenuti e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24**. Segnaliamo che la norma istitutiva non dispone espressamente l'irrilevanza del credito per ciò che concerne la formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini IRAP.

L'art. 125 del decreto ha riscritto, invece, il **credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e dispositivi** atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. **Il credito spetta per un importo pari al 60%, delle spese sostenute nel 2020, fino ad un importo massimo di 60.000,00 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.**

Sono agevolabili e ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale, nonché degli strumenti utilizzati;
- acquisto di DPI conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea (es. mascherine, guanti, visiere/occhiali protettivi, calzari o tute di protezione);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di termometri, termoscanner, tappeti, vasche decontaminanti e igienizzante e spese di installazione;
- acquisto di dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere/pannelli protettivi) e spese di installazione.

Tale credito d'imposta sarà **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione**, con le modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 122 del D.L. 34/2020, **i crediti d'imposta di cui agli artt. 120 e 125 del decreto possono essere oggetto di cessione**, anche parziale, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. Le altre novità

Argomento	Le altre novità introdotte dal D.L. 34/2020
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni Art. 26, D.L. 34/2020	L'art. 26 del D.L. 34/2020 ha introdotto alcune misure finalizzate al rafforzamento delle imprese di medie dimensioni, costituite in forma di **società di capitali**, che abbiano conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi e proventi **compreso tra 5 e 50 milioni di euro** e che abbiano subìto, nel periodo compreso **tra l'1/03/2020 e il 30/04/2020 una riduzione dei ricavi di oltre il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In primo luogo, è riconosciuto un **credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro nel limite di 2 milioni di euro effettuati per l'aumento del capitale delle società a favore del soggetto che effettua il conferimento** (il credito d'imposta potrà, quindi, essere riconosciuto nella misura massimo di 400.000 euro). Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, sino ad esaurimento dello stesso, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione, in compensazione nel modello F24. L'art. 26 riconosce, altresì, **un credito d'imposta a favore delle società di capitali,** come sopra individuate, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, **che abbiano deliberato ed integralmente effettuato tra il 19/05/2020 e il 31/12/2020 un aumento del capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse**, **fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.** Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'aumento di capitale. Entrambi i crediti d'imposta previsti dall'art. 26 non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del pro-rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, c. 5, Tuir).
Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative Art. 38, D.L. 34/2020	L'art. 38 del D.L. 34/2020 ha previsto **l'incremento della misura della detrazione IRPEF per gli investimenti in start-up e PMI innovative, nel rispetto del regime *de minimis*.** Nello specifico, a decorrere dal 19/05/2020, in alternativa a quanto già previsto dal D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012, la **detrazione IRPEF** riconosciuta sulla somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 100.000 euro **è aumentata dal 30% al 50%**. Analoga disposizione è prevista per le PMI innovative. L'investimento può essere effettuato direttamente o per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative e deve essere **mantenuto per almeno 3 anni**, a pena di decadenza dall'agevolazione. Non risultano modificate le disposizioni relative alla deduzione IRES. Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno individuate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del "Super ammortamento" 2019 Art. 50, D.L. 34/2020	L'art. 50 del D.L. 34/2020 ha **prorogato al 31/12/2020** il termine del 30/06/2020 originariamente previsto dall'art. 1 del D.L. 34/2019 relativo agli **investimenti effettuati da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, nell'anno 2019 oppure entro l'anzidetto 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto sul prezzo pari almeno al 20%.
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio sul luogo di lavoro Art. 95, D.L. 34/2020	L'art. 95 del D.L. 34/2020 ha introdotto nuovi contributi, a favore delle imprese, volti a finanziare gli **interventi per la riduzione del rischio da contagio dal virus Covid-19**. Nello specifico, gli incentivi introdotti riguardano l'acquisto di: • apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione; • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; • apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

	• sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; • dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. **L'importo del contributo** concedibile alle imprese è stabilito nella misura massima di: • 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti; • 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti; • 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. Tale misura verrà gestita da INVITALIA, con uno specifico bando da emanare, ed è **incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese e, quindi, con i crediti d'imposta previsti agli artt. 120 e 125** esposti al par. 3.
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Art. 124, D.L. 34/2020	L'art. 124 del D.L. 34/2020 ha introdotto il regime di **esenzione IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19[1] effettuate tra il 19/05/2020 e il 31/12/2020**, con riconoscimento del diritto alla detrazione a monte sugli acquisti effettuati, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.P.R. 633/1972; tale esenzione vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la fattura o la consegna dei beni non sia avvenuta prima del 19/05/2020. La disposizione prevede, altresì, l'applicazione dell'**aliquota IVA del 5% per le cessioni di detti beni a decorrere dall'1/01/2021**.
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate Art. 133, D.L. 34/2020	L'art. 133 del D.L. 34/2020 ha espressamente **differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle c.d. "Plastic Tax" e "Sugar Tax"**, le imposte relative al consumo di manufatti aventi funzione di contenimento, protezione o consegna di merci e prodotti alimentari, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche monouso (Macsi) e al consumo di bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti edulcoranti aggiunti, introdotte dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Per gli aspetti di dettaglio relativi a tali misure impositive sulle si rimanda a quanto riportato nella nostra Circolare Clienti del 15 gennaio 2020.
Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche Art. 134, D.L. 34/2020	Per quanto concerne l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), la legge di bilancio 2020 aveva ampliato la platea dei contribuenti soggetti a tale imposte, includendo, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir. Al fine di uniformare il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, l'art. 134 del D.L. 34/2020 ha fissato a **100 euro l'ammontare dell'imposta dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero e a 14.000 euro la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, per gli altri prodotti finanziari** (le stesse misure previste per l'imposta di bollo).
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale Art. 136, D.L. 34/2020	I piani di risparmio (cd. **PIR**) costituiscono una **tipologia di investimento** destinato alle persone fisiche previsto dall'art. 1, co 100-114, L. 232/2016, i cui redditi sono esentati dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che formano il PIR stesso e dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il PIR in caso di trasferimento *mortis causa*. Il regime fiscale dei PIR si applica alle persone fisiche che conseguono redditi di natura finanziaria relativamente agli investimenti detenuti per almeno 5 anni nell'ambito di un PIR. L'art. 136 del D.L. 34/2020 ha disposto che, **per i PIR che investano per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano almeno il 70%**, in via diretta o

[1] **Beneficiano del regime di esenzione IVA fino al 31.12.2020 e, successivamente, con l'aliquota del 5%, le cessioni dei seguenti beni**: ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva, monitor multi parametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per la ventilazione non invasiva, maschere per la ventilazione non invasiva, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare, aspiratori elettrici, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografi portatili, elettrocardiografi, tomografi computerizzati, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzioni idroalcoliche in litri, perossido al 3% in litri, carrelli per emergenza, estrattori RNA, strumentazione per diagnostica per Covid-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

	indiretta, **del valore complessivo in strumenti finanziari**, anche non quotati, emessi o stipulati con imprese italiane, Ue o SEE (ma con stabile organizzazione in Italia) diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana, in prestiti erogati alle dette imprese o in crediti delle stesse, il **vincolo di concentrazione**, inteso come **l'obbligo di non investire una quota superiore al 10%** del valore del PIR in strumenti finanziari di uno stesso emittente, al fine di non decadere dai vantaggi fiscali del regime dei PIR, **è elevato al 20%.** A questi fini, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.5 milioni di euro complessivi. In sostanza, si tratta di una nuova tipologia di PIR rispetto a quella ordinaria prevista dalla legge e, come chiarito dalla Relazione Illustrative al D.L. 34/2020, l'unicità del PIR deve essere intesa che **ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR come disciplinato dal nuovo decreto**.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate Art. 137, D.L. 34/2020	L'art. 137 del D.L. 34/2020 ha disposto l'applicazione delle disposizioni relative alla **rivalutazione del costo d'acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola**, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11% dei costi d'acquisto rideterminati, anche ai beni **posseduti alla data del 1/07/2020**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal **30/09/2020** ed è necessario che la perizia giurata di stima venga redatta entro il **30/09/2020**.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri Art. 140, D.L. 34/2020	L'art. 140 del D.L. 34/2020 **proroga al 1/01/2021 la non applicazione delle sanzioni** agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Dispone, altresì, lo **slittamento al 1/01/2021 del termine previsto per l'adeguamento dei registratori telematici** per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria. Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche Art. 143, D.L. 34/2020	L'art. 143 del D.L. 34/2020 **proroga dal 1/01/2020 al 1/01/2021 l'applicazione delle disposizioni relative alla procedura automatizzata effettuata dall'Agenzia delle Entrate di integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite SDI che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta. La proroga è stata necessaria al fine di evitare l'introduzione di una procedura che richiede confronti a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate nell'attuale periodo emergenziale.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 Art. 147, D.L. 34/2020	L'art. 147 del D.L. 34/2020 ha **incrementato, per il solo anno 2020, la misura del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 mediante modello F24 ovvero rimborsabili in conto fiscale. Pertanto, il limite di crediti e contributi compensabili mediante modello F24, attualmente fissato a 700.000 euro, è stato **elevato a 1 milione di euro per l'anno 2020.**
Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'Agente della Riscossione Art. 154, D.L. 34/2020	L'art. 154 del D.L. 34/2020 ha disposto un'ulteriore **proroga dei versamenti dei carichi affidati all'Agente della Riscossione** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, i quali potranno essere **effettuati entro il termine del 30/09/2020.** Inoltre, per i **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31/08/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Infine, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della **"Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"**, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale **versamento delle stesse entro il 10/12/2020.**
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	Per l'anno 2020, l'art. 186 del D.L. 34/2020 ha rivisto, in senso favorevole ai contribuenti, la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti**

Art. 186, D.L. 34/2020	**pubblicitari**, già modificata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 98 del D.L. 18/2020 "Cura Italia". Nello specifico, il credito d'imposta per tali investimenti è **aumentato dal 30% al 50% del valore degli investimenti effettuati nell'anno 2020, entro il limite massimo di 60 milioni di euro** (tetto di spesa), ripartito nel modo che segue: • 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; • 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo Artt. 38, c. 4 e 244, D.L. Rilancio	Il D.L. 34/2020 ha introdotto due disposizioni che riguardano il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, c. 200, L. 160/2019. Nello specifico, l'art. 38, c. 4 ha incluso, tra le spese relative ai contratti di ricerca *extra-muros* agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, quelle relative a contratti stipulati con le start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato, le cui spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150%. L'art. 244 del D.L. 34/2020, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha **aumentato la misura del credito d'imposta per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo**, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo relativi al virus Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali regioni, nelle misure che seguono: • dal 12% al 25% per le grandi imprese; • dal 12% al 35% per le medie imprese; • dal 12% al 45% per le piccole imprese.

6. Nuovo calendario delle scadenze fiscali e tributarie

Con le disposizioni di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020, è stata introdotta una ulteriore **proroga per i versamenti tributari già sospesi in forza delle previsioni normative introdotte dal D.L. "Cura Italia", convertito con L. n. 27/2020, e dal D.L. "Liquidità".** Nello specifico, la proroga riguarda i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Di seguito si riporta il nuovo calendario delle principali scadenze fiscali a seguito dei provvedimenti per il Covid-19.

Adempimento	Nuova scadenza	Scadenza originaria	Ambito di applicazione	Norma di riferimento
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020**	Tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020	categorie di imprese più colpite dall'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 61 D.L. n. 18/2010, conv. con L. 27/2020[2]	Art. 61, c, 1 e 4, L. 27/2020 e art. 127 D.L. 34/2020
Versamento dell'IVA		Marzo 2020		
Versamento delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro	Art. 62, c. 2, L. 27/2020 e art. 127 D.L. 34/2020
Versamento dell'IVA	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020**)	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, c. 3, L. 27/2020 e art. 127 D.L. 34/2020
Versamento delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 30/05/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro con diminuzione di almeno il 33% del fatturato di Marzo e Aprile 2020	Art. 18, c. 1 e 2 D.L. 23/2020 e art. 126, c. 1, D.L. 34/2020
			Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro con diminuzione di almeno il 50% del fatturato di Marzo e Aprile 2020	Art. 18, c. 3 e 4 D.L. 23/2020 e art. 126, c. 1, D.L. 34/2020
Versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 30/05/2020	Soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31/03/2019, enti non commerciali e enti del terzo settore per lo svolgimento dell'attività istituzionale non in regime d'impresa	Art. 18, c. 5, D.L. 23/2020 e art. 126, c. 1, D.L. 34/2020
Versamento dell'IVA	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra l'1/04/2020 e il 30/05/2020	Contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione di almeno il 33% del fatturato di Marzo 2020 e Aprile 2020	Art. 18, c. 6, D.L. 23/2020 e art. 126, c. 1, D.L. 34/2020

[2] Per consultare l'elenco analitico delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, si rimanda a quanto riportato nella nostra Circolare Clienti del 19 marzo 2020.

Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta	**16/09/2020 o versamento in 4 rate mensili (1° rata entro il 16/09/2020)**	Tra il 17/03/2020 il 31/05/2020	soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro	Art. 19, c. 1, D.L. 23/2020 e art. 126, c. 2, D.L. 34/2020
Versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	**30/09/2020**	Tra l'8/03/2020 il 31/08/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 68
Versamento delle rate rottamazione ter e delle rate rottamazione saldo e stralcio	**10/12/2020**	Anno 2020	Tutta Italia	Art. 68, D.L. 18/2020 e art. 154, D.L. 34/2020